QUESTIONI APERTE

Mandato di arresto europeo

La decisione

Mandato di arresto europeo - Termini perentori - Proroghe - Richiesta di integrazione - Preclusioni (Decisione Quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002; l. 22 aprile 2005, n. 69, artt. 16, 17 e 21).

In tema di mandato d'arresto europeo, qualora la decisione sulla richiesta di consegna non intervenga entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare, quest'ultima perde efficacia e non può essere rinnovata, a nulla rilevando il fatto che, dopo la scadenza del predetto termine, la Corte d'appello abbia fatto richiesta di informazioni integrative.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SESTA, 7 novembre 2014 (ud. 4 novembre 2014) – IPPOLITO, *Presidente* – DE AMICIS, *Relatore* – GAETA, *P.G.* (conf.) – Belafkin Mohammed, ricorrente.

In tema di mandato di arresto europeo e custodia cautelare: termini e preclusioni

1. In data 30 luglio 2014 la Corte d'appello di Campobasso, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità tedesche il 6 febbraio 2014, convalidava l'arresto disposto il giorno precedente a carico del ricorrente e applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. All'udienza del 2 ottobre 2014 la Corte territoriale, ai sensi dell'art. 16 l. 22 aprile 2005, n. 69 richiedeva allo Stato emittente un'integrazione della documentazione, rinviando pertanto la trattazione del procedimento di consegna all'udienza del 16 ottobre 2014. Contestualmente la Corte, benché avesse disposto, ai sensi dell'art. 21 legge n. 69 del 2005, l'immediata liberazione dell'arrestato, emetteva una nuova misura cautelare, ritenuta legittima a fronte dell'udienza interlocutoria fissata per il 16 ottobre. Avverso l'ordinanza applicativa della nuova misura l'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla sua rinnovazione, sia per non essere stata comunicata tempestivamente la richiesta di proroga di trenta giorni ex art. 17, co. 2, legge n. 69 del 2005, sia perché, in ogni caso, la proroga del termine di trenta giorni ai fini del mantenimento della misura cautelare non avrebbe potuto giustificarsi in forza della ritenuta applicabilità dell'art. 16 legge n. 69 del 2005. La Suprema Corte, con la sentenza in commento, accogliendo il ricorso, annullava senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordinava l'immediata liberazione del ricorrente.

2. Come noto, con la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 è

stato istituito lo strumento del mandato di arresto europeo quale prima concretizzazione, nel settore dell'esecuzione delle sentenze penali, del principio di riconoscimento reciproco, e fondamento della cooperazione giudiziaria¹. É, altresì, noto come la summenzionata decisione quadro 2002/584/GAI sia stata attuata nel nostro ordinamento interno con la legge n. 69 del 2005, nel cui ambito sono predisposti termini brevi, certi e perentori entro i quali deve essere emessa la decisione sulla esecuzione del m.a.e. Ai medesimi limiti temporali è sottoposta la durata della misura coercitiva eventualmente applicata a garanzia della consegna. Infatti, la durata massima della misura coincide con quella stabilita per l'adozione della decisione sulla richiesta di consegna dagli artt. 14 e 17, co. 2, legge n. 69 del 2005, e secondo il dettato dell'art. 21 della stessa legge, all'inottemperanza dei predetti termini consegue la cessazione dell'efficacia della misura cautelare nonché la rimessione in libertà del ricercato. Chiara la *ratio* di tale previsione: alla "massima urgenza" con cui deve essere trattato ed eseguito il mandato di arresto europeo² non può che corrispondere una tutela rafforzata, con evidenti effetti in bonam partem, del soggetto in vinculis. Si è stabilito, pertanto, che la durata della misura coercitiva non ha una disciplina autonoma, come nell'estradizione, ma è agganciata ai ristretti termini entro i quali deve intervenire la decisione sulla consegna. Va precisato, tuttavia, come la perentorietà di tali termini rilevi esclusivamente con riguardo alle conseguenze che il loro superamento determina sullo *status* libertatis del ricercato, non prevedendosi che l'eventuale decorso comporti anche la perenzione della domanda di consegna e quindi l'invalidità della decisione di merito³.

I termini in oggetto sono di sessanta giorni ovvero di dieci, se vi è il consenso alla consegna da parte della persona ricercata, e decorrono dall'esecuzione della misura cautelare eventualmente disposta. Sembra implicito, quindi, che il dies a quo sia destinato a slittare al momento dell'emissione della misura cautelare anche qualora il soggetto si trovi già in stato di detenzione in forza dell'arresto anteriormente compiuto dalla polizia giudiziaria⁴.

¹ In tema di mandato di arresto europeo la letteratura è vastissima. Tra le opere a carattere monografico, v. CHELO, *Il mandato di arresto europeo*, Padova, 2010; CHIAVARIO, *Manuale dell'estradizione e del mandato di arresto europeo*, Torino, 2013; DE AMICIS-IUZZOLINO, *Guida al mandato d'arresto europeo*, Milano, 2008; DELLA MONICA, *Il mandato di arresto europeo*, Torino, 2012; ZANETTI, *Il mandato d'arresto europeo e la giurisprudenza italiana*, Milano, 2009.

² A prevederlo è l'art. 17, co. 1, decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002.

³ La giurisprudenza sul punto è unanime, v., per tutte, Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2008, Verduci, in *Mass. Uff.*, n. 238133, nonché Id., Sez. fer., 11 settembre 2008, Tudor, *ivi*, n. 240721.

⁴ Cass., Sez. VI, 22 novembre 2005, Calarese, in *Foro it.*, 2006, 274. Muove una critica a tale soluzione MARCHETTI, *La normativa italiana di attuazione del mandato di arresto europeo: breve cronaca di*

É prevista, inoltre, la possibilità di prorogare i termini *de quibus*, e, a tal fine, ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 69 del 2005, la corte d'appello è tenuta a comunicare al Ministro della giustizia le ragioni⁵ che sono di ostacolo al rispetto degli stessi, in modo che quest'ultimo ne dia comunicazione allo Stato richiedente. Va da sé che la predetta comunicazione debba essere tempestiva, nel senso che produrrà i suoi effetti solo se utilmente compiuta, vale a dire trasmessa non oltre il limite dei sessanta giorni. L'eventuale ritardo non potrebbe, infatti, sanare l'avvenuto decorso, né impedire l'immediata liberazione dell'arrestato. Accanto a tale proroga per così dire "formale", il legislatore ha previsto, all'art. 16, co. 1, legge n. 69 del 2005, una proroga "implicita e automatica", di un periodo non superiore a trenta giorni, discrezionalmente indicato dalla corte d'appello e coincidente con il termine che la stessa stabilisce per la ricezione di quelle informazioni integrative, ritenute necessarie per completare la documentazione di cui è già in possesso, e richieste, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, allo Stato membro di emissione. È sufficiente, pertanto, la trasmissione della richiesta di informazioni, ai sensi del citato art. 16, co. 1, legge n. 69 del 2005, per intendersi automaticamente prorogati i sessanta giorni stabiliti dall'art. 17, co. 2, della stessa legge. Anche per tale ipotesi di proroga valgono le considerazioni sopra svolte in ordine ai margini temporali entro i quali la richiesta di integrazione può essere utilmente trasmessa, corrispondenti ai parametri indicati negli artt. 14 e 17 legge n. 69 del 2005.

3. La sentenza in commento si segnala non solo per la linearità del ragionamento rispetto alla lettera della norma applicata, ma anche per la portata garantistica delle conclusioni prospettate, ove si coglie con nitidezza la scelta dei giudici di legittimità di attribuire alle "forme" e alla loro osservanza un significato carico di "sostanza", quando in gioco vi sono le garanzie del soggetto *in vinculis*.

La soluzione suggerita è essenzialmente incardinata sul dato letterale dell'art. 21 legge n. 69 del 2005, la cui formulazione non sembra lasciare spazio a diverse interpretazioni, prevedendosi l'immediata liberazione della persona ri-

un'inadempienza annunciata, in Cittadinanza europea, accesso al lavoro e cooperazione giudiziaria, Trieste, 2005, 126.

⁵ Per quanto riguarda i motivi che legittimano la proroga dei termini di trenta giorni va precisato come l'art. 17, co. 2, legge n. 69 del 2005, utilizzi il noto paradigma delle "cause di forza maggiore", che la giurisprudenza si è premurata di concretizzare riconducendo le stesse a "qualsiasi situazione idonea a determinare ritardi incolpevoli nella decisione, ivi compreso l'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio giudiziario" (così, Cass., Sez. VI, 22 novembre 2005, Calarese, cit.).

cercata qualora la decisione sulla richiesta di consegna non venga adottata dal-

la corte d'appello nei termini di cui agli artt. 14 e 17 della medesima legge. La Suprema Corte, con una serie di argomenti che non può qui non condividersi, mette a fuoco le implicazioni della disciplina temporale delineata per la decisione sulla consegna, sottolineando la "drastica riduzione" della durata della custodia cautelare quale effetto in *bonam partem* derivante dall'avvento della nuova procedura di consegna, in forza della quale il nuovo assetto temporale è caratterizzato dalle seguenti direttrici: a) la sentenza della Corte

della custodia cautelare quale effetto in *bonam partem* derivante dall'avvento della nuova procedura di consegna, in forza della quale il nuovo assetto temporale è caratterizzato dalle seguenti direttrici: a) la sentenza della Corte d'appello deve essere adottata entro il termine di sessanta giorni (ovvero di dieci in caso di consenso alla consegna); b) tali termini possono essere prorogati sino a un massimo di trenta giorni per cause di forza maggiore (informandone il Ministro della Giustizia), ovvero in caso di informazioni ed accertamenti integrativi (*ex* art. 16, co. 1, legge n. 69 del 2005), qualora la corte d'appello ravvisi l'insufficienza della documentazione trasmessa dallo Stato membro emittente; c) il termine oltre il quale, in mancanza di una decisione, la persona deve essere posta in libertà non decorre dalla data dell'arresto da parte della p.g., ma dalla data di notifica della misura coercitiva emessa dal Presidente della corte d'appello.

Ciò premesso, i giudici di legittimità, entrando nel merito della vicenda oggetto d'esame, rimproverano alla Corte d'appello di Campobasso di non avere fatto ricorso, in prossimità o in coincidenza della scadenza dei sessanta giorni di cui all'art. 17, co. 2, legge n. 69 del 2005, all'ipotesi di proroga del termine di ulteriori trenta giorni ivi prevista né a quella di cui all'art. 16, co. 1, della medesima legge. Secondo la Corte di cassazione, infatti, l'integrazione del mandato passivo, proprio perché funzionale alla decisione di merito sulla consegna, deve costituire oggetto di un puntuale vaglio delibativo da parte della corte d'appello da compiersi anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'art. 17, co. 2, legge n. 69 del 2005, dovendo la stessa corte discrezionalmente modulare l'ampiezza dell'ulteriore termine entro il quale l'Autorità di emissione è tenuta a dar corso alla richiesta. Sicché, si rileva come, nel caso di specie, «la Corte territoriale avrebbe potuto vagliare la necessità di un'attività di integrazione istruttoria nell'ordinario spazio temporale di sessanta giorni che il legislatore europeo e l'ordinamento interno hanno tassativamente stabilito per l'adozione della decisione sulla richiesta di consegna». Con tale assunto, i giudici di legittimità finiscono per ammettere l'esistenza di una stretta dipendenza tra la disciplina delle proroghe e i limiti temporali previsti per l'adozione della decisione, in ragione della quale la proroga, per produrre i suoi effetti, deve essere formalizzata entro i margini di tempo stabiliti dall'art. 17, co. 2, legge n. 69 del 2005. A tal fine, è altresì rimarcata la neces-

sità da parte della corte territoriale, attese le esigenze di particolare celerità e semplificazione che connotano le modalità di instaurazione e la successiva progressione della nuova procedura di consegna, di offrire una tempestiva e adeguata giustificazione delle eccezionali situazioni di prolungamento del termine ordinario, «poiché il loro manifestarsi può produrre conseguenze direttamente incidenti sulla restrizione della libertà personale».

Il rispetto delle regole formali, in particolare delle prescrizioni temporali per l'adozione della decisione sull'esecuzione del m.a.e., incluse quelle che regolano le eventuali proroghe, diviene, dunque, *condicio sine qua non* per potere mantenere lo *status detentionis* del soggetto arrestato. La loro inosservanza, per contro, fa venire meno l'efficacia della misura cautelare disposta a garanzia della consegna del ricercato, precludendone la rinnovazione per il semplice motivo che sono ormai decorsi i termini di durata massima. Peraltro, parte della dottrina, in casi analoghi, non ritiene nemmeno ipotizzabile l'adozione di una misura meno gravosa per scongiurare il pericolo di fuga⁶.

L'indirizzo interpretativo qui avallato non sembra, poi, così distante da quello formatosi in tema di reiterazione dei provvedimenti cautelari nell'ordinario procedimento *de libertate*, secondo il quale non è preclusa la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di adottare una nuova ordinanza di custodia cautelare per il medesimo fatto, salva la decorrenza del termine massimo della custodia⁷. Va segnalato, tuttavia, come a una conclusione diversa pervenga la corte di cassazione allorché a scadere siano i termini di dieci giorni previsti per l'esecuzione della consegna *ex* art. 23 legge n. 69 del 2005. Quantunque anche in tale ipotesi il legislatore faccia conseguire al loro decorso la perdita di efficacia della misura coercitiva, la giurisprudenza, una volta disposta la liberazione del ricercato, sembra ammetterne la rinnovazione in presenza delle esigenze previste dall'art. 274, co. 1, lett. *b*) c.p.p.⁸

In definitiva, la sentenza in esame merita senz'altro un plauso. In essa emerge con chiarezza la tensione verso una lettura "liberale" della nuova procedura di consegna, dai tratti fortemente garantistici in quanto orientata a salvaguardare il valore della libertà della persona. D'altronde, è con questo spirito che il Consiglio dell'Unione europea ha congegnato la disciplina per l'esecuzione del m.a.e., delineando, appunto, un *iter* snello e veloce a tutela del soggetto raggiunto da un euromandato.

⁶ DELLA MONICA, *Il mandato di arresto europeo: A) La procedura passiva*, in *Trattato di procedura penale*, *Esecuzione e rapporti con autorità giurisdizionali straniere*, a cura di Kalb, Torino, 2009, 497, per il quale tale preclusione è conseguenza del rigore della norma.

⁷ Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2002, Kamel, in *Mass. Uff.*, n. 227209.

⁸ Cass., sez. VI, 14 novembre 2007, M., in *Mass. Uff.*, n. 238093.

CATERINA SCACCIANOCE